## UFFICIO DI PRESIDENZA

## **ESTRATTO**

del processo verbale della seduta del 22 marzo 2006

n. 35

#### **OGGETTO**

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI". APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO SULLA "TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI". INDIVIDUAZIONE TITOLARI E DESIGNAZIONE RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO.

- o m i s s i s -

# L'Ufficio di Presidenza,

**Visto** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in particolare l'art. 4, comma 1 che definisce

- alla lett. f) il "<<ti>titolare>> la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza";
- alla lett. g) il "<<responsabile>>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali";

 alla lett. h) gli "<<incaricati>>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile";

## Visti altresì:

- l'art. 28 che prevede che "quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza";
- l'art. 29, commi 1, 3, 4 e 5, i quali stabiliscono che il responsabile è designato facoltativamente tra soggetti che per esperienza, capacità affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla specifica sicurezza- dal titolare, il quale analiticamente per iscritto i compiti affidati al responsabile e vigila sulla puntuale osservanza da parte di questi delle disposizioni in materia di trattamento e delle proprie istruzioni, e comma 2, per prevede, ove necessario, esigenze organizzative, la possibilità di designare come responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti;
- l'art. 30, il quale determina che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite e che la designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito;

Richiamato il proprio Documento sul trattamento di dati personali di pertinenza del Consiglio regionale, dd. 11 dicembre 2000, prot. 9/8226-00, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 novembre 2000, n. 325;

Rilevata la necessità, in considerazione delle integrazioni e modifiche introdotte dal citato Codice, di provvedere ad un'organica revisione nell'individuazione dei titolari e nella designazione, da parte di questi,

dei responsabili del trattamento dei dati per il Consiglio regionale e gli altri organi consiliari nonché delle linee guida in materia di trattamento dei dati personali;

Considerato che, anche sulla base dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, il titolare è il soggetto cui si devono imputare le scelte di fondo sulla raccolta e sull'utilizzazione dei dati, essendo figura distinta da coloro che sono preposti alle singole operazioni e da colui che è nominato per i profili operativi ma non ha competenza in ordine alle decisioni strategiche e che, nel caso di enti o amministrazioni all'interno delle quali ci siano organi con piena autonomia decisionale sulle finalità e modalità dei trattamenti effettuati nel loro ambito, questi possono essere considerate "titolari" o "contitolari" del trattamento;

#### **Richiamate:**

- la propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005 "Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione";
- la propria deliberazione n. 143 del 16 giugno 2005 "Istituzione unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale";
- la propria deliberazione n. 151 del 6 luglio 2005 n. 151 "Art. 8 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Istituzione delle posizioni organizzative della Segreteria generale del Consiglio regionale";

**Preso atto** pertanto che, con riferimento al trattamento dei dati effettuati dagli uffici del Consiglio regionale, titolare del trattamento sia il Consiglio regionale stesso, rappresentato dall'Ufficio di Presidenza;

**Ritenuto** altresì di provvedere alla designazione dei responsabili del trattamento dei dati per quanto concerne i suddetti uffici;

#### Viste:

• la legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, "Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico";

- la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, "Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna";
- la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori", istitutiva, tra l'altro del Ufficio del Tutore pubblico dei minori;
- la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)";

**Considerato** che i suddetti Organi sono dotati di autonomia decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati;

Dato atto pertanto che, con riferimento al trattamento dei dati effettuati presso i suddetti Organi, titolari del trattamento sono gli Organi medesimi;

Vista la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari";

Considerato che i Gruppi consiliari, ancorché dotati di autonomia decisionale anche sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati, sono Organi facenti parte del Consiglio regionale;

Dato atto pertanto che, come emerso anche nella seduta dei Presidenti dei Gruppi consiliari del 15 marzo 2006, con riferimento al trattamento dei dati effettuato presso ciascun Gruppo, contitolare del trattamento è il Gruppo medesimo;

Ritenuto altresì di provvedere alla designazione dei responsabili del trattamento dei dati per quanto concerne i Gruppi consiliari, fatti salvi eventuali ulteriori o diversi responsabili designati dai Presidenti dei Gruppi medesimi;

Dato atto che, in virtù dell'art. 19, comma 4 dell'Accordo Quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Insiel s.p.a., relativo ai servizi di sviluppo e di conduzione del sistema informativo regionale stipulato il 28 dicembre 2005, in conformità alla DGR autorizzativi n. 3404 del 23 dicembre 2005, la suddetta società è stata

nominata responsabile della sicurezza del trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici, in quanto soggetto più indicato ad adottare le misure idonee per evitare la distruzione o la perdita, anche accidentali, di dati informatici, nonché l'acceso non autorizzato ad essi;

Dato atto che , con nota del 19 settembre 2005, prot. 19/6705-05, l'Insiel s.p.a. è stata incaricata di redigere il "Documento Programmatico sulla sicurezza" per il trattamento dei dati elettronici, previsto dall'art. 34, comma 1, lett. g) del citato D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento ai dati trattati presso il Consiglio regionale;

# delibera

per le motivazioni esposte in premessa

- 1. di approvare il documento sulla "Tutela della riservatezza dei dati personali", allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il quale tra l'altro individua i Titolari e designa i Responsabili per il trattamento dei dati effettuati dagli uffici del Consiglio regionale e dai Gruppi consiliari;
- 2. di dare atto che, con riferimento al trattamento dei dati effettuato dal Difensore civico, dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, dal Tutore dei minori e dal Comitato regionale per le Comunicazioni, Titolari del trattamento sono gli Organi medesimi;

3. di dare atto che, in virtù dell'art. 19, comma 4 dell'Accordo Quadro tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Insiel s.p.a., relativo ai servizi di sviluppo e di conduzione del sistema informativo regionale stipulato il 28 dicembre 2005, in conformità alla DGR autorizzativi n. 3404 del 23 dicembre 2005, la suddetta società è stata nominata responsabile della sicurezza del trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici, in quanto soggetto più indicato ad adottare le misure idonee per evitare la distruzione o la perdita, anche accidentali, di dati informatici, nonché l'acceso non autorizzato ad essi.

Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- o m i s s i s -